Policy
WHISTLEBLOWING

Versione	7.0
Data Versione	11/11/2026
Classificazione	Uso Interno
Archiviazione (Unità Organizzativa)	Organization

Perimetro di Applicazione	Mooney Group S.p.A., Mooney S.p.A. e Mooney Servizi S.p.A.

Attività	Responsabile	Unità Organizzativa	Data
"Omissis"			
Approvazione	//	Consiglio di Amministrazione	11/11/2026

Revisione	Oggetto Revisione	Data
"Omissis"		

Codice normativa interna	Codice tassonomia processi
PO_606162_07_2026_134	1.8.1.3

INDICE

GLOSSARIO E DEFINIZIONI RILEVANTI 3
1 SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO 6
1.1 SCOPO 6
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 6
1.3 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE 7
2 RUOLI E RESPONSABILITÀ 8
2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 8
2.2 AMMINISTRATORE DELEGATO 8
2.3 COLLEGIO SINDACALE 8
2.4 RESPONSABILE WHISTLEBLOWING 8
3 VIOLAZIONI 10
3.1 VIOLAZIONI IN RELAZIONE A MOONEY GROUP S.P.A E MOONEY S.P.A. 10
3.2 VIOLAZIONI IN RELAZIONE A MOONEY SERVIZI S.P.A. 11
4 PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA 12
4.1 SEGNALAZIONE INTERNA 12
4.2 ANALISI PRELIMINARE 13
4.3 INDAGINI E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE 13
4.4 ESITO DELLE INDAGINI E DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE 14
5 PROCESSO DI SEGNALAZIONE ESTERNA 16
6 DIVULGAZIONI PUBBLICHE 18
7 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO 19
7.1 TUTELA DEL SEGNALANTE 19
7.2 TUTELA DEL SEGNALATO 19
8 REPORTISTICA 21
9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 22
10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 23
11 MISURE DI PROTEZIONE 24
12 RESPONSABILE DEL DOCUMENTO 25
13 RISPETTO DELLA POLICY 26
14 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 27
14.1 NORMATIVA ESTERNA 27
14.2 DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA INTERNA 27

GLOSSARIO E DEFINIZIONI RILEVANTI

Termine[1]	Definizione
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione.
Canali di Segnalazione	Canali di comunicazione individuati dal Gruppo Mooney quali mezzi per veicolare una Segnalazione.
Capogruppo	Mooney Group S.p.A.
Codice Etico	Insieme dei principi aziendali e delle regole generali di condotta adottato dal Gruppo Mooney.
Decreto 231	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e ss. mm. ii.
Decreto Whistleblowing	Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano Violazioni delle disposizioni normative nazionali" e ss. mm. ii.
Destinatari	Tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Whistleblowing, ad esclusione della clientela del Gruppo Mooney.
Divulgazione Pubblica	Situazione in cui vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Documento o **Policy**	Presente documento.
Gruppo	Capogruppo e Società Controllate.
Gruppo Mooney	Capogruppo e Società Controllate Direttamente.
Linee Guida Anticorruzione o **Linee Guida**	Insieme di raccomandazioni a cui attenersi nello svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto di leggi, regolamenti, normative interne in materia di anticorruzione.
Modelli 231	Modelli di Organizzazione e Gestione adottati ai sensi del Decreto 231 dalle Società del Gruppo Mooney.
Organi Aziendali	Congiuntamente, l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, l'Organo con Funzione di Gestione e l'Organo con Funzione di Controllo.
Organo con Funzione di Controllo	Collegio Sindacale o altro organo con funzioni equivalenti previsto dalla normativa applicabile, responsabile della vigilanza sulla completezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi.

[1] Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel presente Glossario al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.

Organo con Funzione di Gestione	Organo aziendale al quale spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica. Tale funzione è attribuita all'Amministratore Delegato.
Organo con Funzione di Supervisione Strategica	Organo aziendale nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale, nonché la verifica della loro attuazione. Tale ruolo è attribuito al Consiglio di Amministrazione.
Organismo di Vigilanza o **OdV**	Organo istituito ai sensi del Decreto 231, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sull'efficace attuazione, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello 231 delle singole Società del Gruppo Mooney.
Persona Coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona comunque implicata nella Violazione segnalata.
Personale o **Personale Aziendale**	Dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o **GDPR**	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, stabilendo principi, diritti degli interessati e obblighi in capo ai soggetti che trattano dati, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Ritorsione	Atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, anche solo tentati o minacciati, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione, da parte del Gruppo Mooney.
Responsabile Whistleblowing	Soggetto designato dall'ente per la ricezione, la gestione e il diligente seguito delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e indipendenza.
Segnalante	Persona fisica che effettua la Segnalazione.
Segnalato	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita.
Segnalazione Interna	Comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i Canali di Segnalazione , delle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno del Gruppo Mooney, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.
Segnalazione Esterna	Comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i Canali di Segnalazione attivati dall'ANAC, delle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno del Gruppo Mooney, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Segnalazione	Segnalazione Interna o Segnalazione Esterna effettuata ai sensi del presente Documento.
Sistema di Gestione per la Compliance o **SGC**	Sistema di Gestione adottato dal Gruppo Mooney in conformità della Norma UNI ISO 37301:2021.
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione o **SGA**	Sistema di Gestione attraverso cui è monitorato il rispetto dei principi e dei requisiti previsti dalla norma UNI ISO 37001:2025 e il raggiungimento degli obiettivi in ambito anticorruzione.
Società Controllate	Società direttamente e/o indirettamente controllate dalla Capogruppo. Alla data del presente Documento costituiscono le Società Controllate: – Mooney S.p.A.; – Mooney Servizi S.p.A.; – PluService S.r.l.; – myCicero S.r.l.; – Junia Insurance S.r.l.
Società Controllate Direttamente	Società direttamente controllate dalla Capogruppo. Alla data del presente Documento costituiscono le Società Controllate Direttamente (si esclude dal perimetro considerato, in considerazione della limitata rilevanza economica-operativa, la società Junia Insurance S.r.l.): – Mooney S.p.A.; – Mooney Servizi S.p.A.
Società del Gruppo Mooney	Ciascuna delle società appartenenti al Gruppo Mooney ricomprese nel campo di applicazione del presente documento.
Soggetti Collegati	Soggetti ai quali si estendono le misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing e dal presente Documento: – facilitatori, ovvero persone fisiche che assistono un Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; – persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame effettivo o di parentela entro il quarto grado; – colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; – gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Unità Organizzativa	Individua genericamente l'unità e o il *team* di cui si compone un'Area, Direzione o Funzione.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un ente privato, come indicati al paragrafo 3 del presente Documento.

1 SCOPO E AMBITO DEL DOCUMENTO

1.1 SCOPO

Il presente Documento disciplina i principi, i ruoli, le responsabilità, e le modalità di gestione delle Segnalazioni aventi ad oggetto Violazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing, nonché Violazioni del Modello 231, del SGC e del SGA adottati dalle Società del Gruppo Mooney.

In particolare, la Policy:

- descrive i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo di Segnalazione di Violazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Whistleblowing, nonché dei Modelli 231 e del SGC, del SGA e del processo di mitigazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- stabilisce i canali messi a disposizione del Segnalante per la denuncia di Violazioni;
- definisce il perimetro oggettivo del contenuto della Segnalazione;
- formalizza le modalità di gestione della Segnalazione e il processo che si avvia nel momento in cui viene effettuata una Segnalazione;
- indica le modalità di informazione del Segnalante e del Segnalato circa gli sviluppi del procedimento;
- garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e, ove previsto dalle previsioni regolamentari, del responsabile della presunta Segnalazione;
- tutela il Segnalante da condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla Segnalazione;
- assicura specifici Canali di Segnalazione, di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- stabilisce i limiti per cui una Segnalazione anonima possa essere presa in considerazione;
- prevede sanzioni disciplinari nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing e nei confronti del Segnalante che effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

La Policy è parte integrante dei Modelli 231, del SGC e del SGA e definisce il *framework* di riferimento volto a garantire l'efficace ricezione, analisi, gestione e monitoraggio delle Segnalazioni, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, indipendenza e protezione dei soggetti coinvolti.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Documento si applica al Gruppo Mooney, ovvero a tutte le Unità Organizzative, le quali sono tenute, nell'ambito delle rispettive competenze, a contribuire all'efficace implementazione e al mantenimento del SGC e del SGA, nonché ai Destinatari.

1.3 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE

La Policy, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, che si avvale a tal fine del supporto del Responsabile Whistleblowing per la sua definizione.

Il Responsabile Whistleblowing ne cura materialmente la redazione, anche avvalendosi del contributo delle Unità Organizzative a diverso titolo coinvolte e assicura l'aggiornamento dei contenuti ogniqualvolta intervengano modifiche del quadro normativo di riferimento, dei processi interni o degli assetti organizzativi aziendali.

Il Documento è pubblicato sui canali informativi interni, al fine di garantirne la facile accessibilità agli Organi Aziendali, al Personale e agli eventuali collaboratori. Inoltre, per garantire adeguata informativa ai Destinatari, la Policy è altresì pubblicata sul sito *internet* del Gruppo Mooney.

2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito sono riportati i principali attori coinvolti nel processo disciplinato nel presente Documento.

2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nel proprio ruolo di Organo con Funzione di Supervisione Strategica, definisce e approva gli indirizzi generali in materia di Segnalazioni aventi ad oggetto Violazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing, nonché Violazioni del Modello 231, del SGC e del SGA.

Relativamente agli ambiti di attività disciplinati nel presente Documento, il Consiglio di Amministrazione:

- approva la presente Policy e i relativi aggiornamenti;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione delle Segnalazioni;
- nomina o revoca il Responsabile Whistleblowing;
- riceve e analizza la reportistica annuale sulle Segnalazioni prodotta dal Responsabile Whistleblowing.

2.2 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato, nel proprio ruolo di Organo con Funzione di Gestione, sovraintende all'attuazione del presente Documento, nell'ambito del sistema di deleghe e responsabilità interne, anche attraverso le Unità Organizzative competenti.

2.3 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nel proprio ruolo di Organo con Funzione di Controllo vigila sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di whistleblowing, con particolare riferimento all'istituzione dei canali, all'autonomia e alla formazione del gestore e alla tutela della riservatezza. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale riceve flussi informativi periodici sul funzionamento del sistema e informative tempestive sulle criticità di propria competenza, segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali carenze. Restano fermi gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia previsti dalla normativa applicabile.

2.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'integrazione del sistema di whistleblowing nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e riceve dal gestore flussi informativi sugli esiti delle istruttorie rilevanti per il Modello 231, nel rispetto della riservatezza. Valuta le implicazioni per i presidi di prevenzione e promuove gli eventuali aggiornamenti del Modello.

2.5 RESPONSABILE WHISTLEBLOWING

Il Responsabile Whistleblowing è preposto alla ricezione, alla gestione, all'esame e alla valutazione delle Segnalazioni. Tale responsabilità è attribuita al Responsabile della Funzione Compliance & Anticorruption. In caso

di conflitto di interesse in relazione ad una specifica Segnalazione, ovvero in caso di Segnalazione rivolta nei confronti del Responsabile Compliance & Anticorruption, tale Segnalazione viene gestita dal Responsabile della Funzione Risk Management in qualità di funzione vicaria.

Il Responsabile Whistleblowing assicura l'autonomia necessaria alla gestione delle Segnalazioni e l'assenza di un potenziale interesse correlato alla Segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Responsabile Whistleblowing può avvalersi del supporto di altre Unità Organizzative interne e/o consulenti tecnici (es., studi legali esterni) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

Qualora la Segnalazione avente ad oggetto una delle Violazioni disciplinate al paragrafo 3 sia ricevuta da un soggetto diverso dal Responsabile Whistleblowing, la stessa deve essere trasmessa a quest'ultimo, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Si specifica che, anche le Segnalazioni eventualmente ricevute dal Collegio Sindacale sono trasmesse al Responsabile Whistleblowing entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione al Segnalante, ove possibile. Dal momento della ricezione da parte del Responsabile Whistleblowing, la Segnalazione è gestita secondo quanto disciplinato nel prosieguo del presente Documento.

Infine, il Responsabile Whistleblowing assicura la definizione e l'attuazione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte ai Destinatari, anche avvalendosi del supporto delle competenti Unità Organizzative (es., Direzione Organization & Transformation, Direzione Legal & Corporate Affairs), al fine di garantire una gestione consapevole e accurata delle Segnalazioni e contribuire altresì alla creazione di una cultura di trasparenza e integrità all'interno del Gruppo Mooney.

3 VIOLAZIONI

3.1 VIOLAZIONI IN RELAZIONE A MOONEY GROUP S.P.A E MOONEY S.P.A.

Possono formare oggetto di Segnalazione le seguenti Violazioni:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati all'interno dell'allegato al Decreto Whistleblowing, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati all'interno dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le Violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le Violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti in Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o Violazioni dei Modelli 231, che non rientrano nelle fattispecie sopra richiamate;
- atti o comportamenti che violino disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico, nei protocolli di prevenzione richiamati dal Codice Etico e dai Modelli 231 o, comunque, nelle Linee Guida e procedure adottate dal Gruppo Mooney (anche qualora la condotta sia commessa nell'interesse o a vantaggio del

Gruppo Mooney);

- atti che violano le norme e le disposizioni dettate ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cfr. D.Lgs. 231/2007);
- un atto corruttivo o illecito, anche se semplicemente nella forma del tentativo, secondo la normativa anticorruzione oppure, in ogni caso, costituisca violazione del SGA;
- un atto che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio al Gruppo Mooney, e che abbia i caratteri di reato o, comunque, di una condotta tenuta in spregio e Violazione di norme di legge ovvero di disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico ovvero nel Modello 231 e relativi protocolli di prevenzione o, comunque, nelle Linee Guida e procedure adottate dal Gruppo Mooney.

3.2 VIOLAZIONI IN RELAZIONE A MOONEY SERVIZI S.P.A.

Il Decreto Whistleblowing circoscrive le Violazioni che possono essere segnalate nell'ambito di società che impieghino meno di 50 (cinquanta) dipendenti. Pertanto, in relazione a Mooney Servizi S.p.A., per Violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o Violazioni dei Modelli 231;
- atti o comportamenti che violino disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico, nei protocolli di prevenzione richiamati dal Codice Etico e dai Modelli 231 o, comunque, nelle Linee Guida e procedure adottate da Gruppo Mooney (anche qualora la condotta sia commessa nell'interesse o a vantaggio del Gruppo Mooney);
- un atto corruttivo o illecito, anche se semplicemente nella forma del tentativo, secondo la normativa anticorruzione oppure, in ogni caso, che costituisca Violazione SGA;
- un atto che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio al Gruppo Mooney, e che abbia i caratteri di reato o, comunque, di una condotta tenuta in spregio e Violazione di norme di legge ovvero di disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico ovvero nel Modello 231 e relativi protocolli di prevenzione o, comunque, nelle Linee Guida e procedure adottate dal Gruppo Mooney.

4 PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA

4.1 SEGNALAZIONE INTERNA

Qualora un soggetto, ricompreso tra i Destinatari del presente Documento, abbia il fondato motivo che si sia verificato o che possa verificarsi una Violazione (che rientri nella definizione di cui al paragrafo 3), può effettuare una Segnalazione, al Responsabile Whistleblowing, utilizzando uno dei seguenti canali:

- Segnalazione in forma scritta tramite:
  - *tool* di gestione delle Segnalazioni (canale preferenziale), disponibile sul sito istituzionale e sulla *intranet* aziendale, con possibilità di effettuare la Segnalazione anche in forma anonima[2]. L'accesso alle Segnalazioni ricevute tramite *tool* è consentito esclusivamente al Responsabile Whistleblowing;
  - posta tradizionale[3] indirizzata a "Servizio Segnalazioni" presso una delle Società del Gruppo Mooney, Via Privata Nino Bonnet 6/A - 20154 Milano. In caso di Segnalazione:
    - non anonima, come disciplinato nella delibera n.478 dell'ANAC, la stessa deve essere inserita in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, attraverso la compilazione dell'"Allegato 1 - Modulo per la Segnalazione Whistleblowing", in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata e confidenziale";
    - anonima, la stessa deve essere inserita in busta singola contenente l'"Allegato 1 - Modulo per la Segnalazione Whistleblowing".
- Segnalazione in forma orale:
  - *tool* di gestione delle Segnalazioni, tramite registrazione audio[4];
  - richiesta di un incontro di persona con il Responsabile Whistleblowing[5].

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto idonei a far ritenere che si sia verificata o che possa verificarsi una Violazione.

Tutte le Segnalazioni sono prese in carico e valutate secondo il processo descritto nel presente Documento. Le tutele previste a favore del Segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi

[2] Qualora il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione anonima, deve specificarlo all'interno del *tool*, apponendo una spunta nella sezione "Informazioni di contatto" disponibile in fase di trasmissione di una Segnalazione.
[3] In questo caso, si precisa che, laddove le Segnalazioni pervenute tramite posta tradizionale siano in forma anonima, il Responsabile Whistleblowing non avrà la facoltà di dare riscontro al Segnalante secondo le modalità riportate all'interno del presente Documento.
[4] Si specifica che il *tool* di gestione delle Segnalazioni rispetta le indicazioni delle linee guida dell'ANAC in materia di *whistleblowing* e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
[5] In caso di Segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro di persona tra il Segnalante e il Responsabile Whistleblowing, quest'ultimo documenta la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, poi sottoscritto dal Segnalante (cfr. Allegato 2 - Modulo Whistleblowing per l'Acquisizione del Consenso).

di dolo o colpa grave. In tali casi, il Segnalante sarà oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del Decreto Whistleblowing, dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto 231 e della Legge 300/70 o, nel caso di soggetti esterni al Gruppo Mooney, di risoluzione del contratto o dell'incarico.
Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine, a seconda del canale, deve essere allegata ogni eventuale utile documentazione a supporto della Segnalazione della potenziale Violazione.

Il Responsabile Whistleblowing, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, comunica al Segnalante il ricevimento della stessa, ove possibile. Inoltre, il Responsabile Whistleblowing adotta tutte le misure necessarie per trattare in modo confidenziale le Segnalazioni, anche al fine di tutelare l'identità del Segnalante, i soggetti menzionati nella Segnalazione e lo stesso Segnalato.

Il Responsabile Whistleblowing potrà verificare, in ogni momento, il contenuto di tutte le comunicazioni pervenute, disporre le verifiche e gli approfondimenti che ritenga necessari e, all'esito degli accertamenti, proporre l'archiviazione o riferire gli esiti alle Unità Organizzative competenti per le determinazioni conseguenti.

4.2 ANALISI PRELIMINARE

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di analisi preliminare da parte del Responsabile Whistleblowing, al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Qualora, a conclusione della fase dell'analisi preliminare, non dovessero essere riscontrati elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, si accerti l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, il Responsabile Whistleblowing dispone l'archiviazione, con le relative motivazioni e ne dà, ove possibile, comunicazione al Segnalante. In caso contrario, si procede con quanto descritto al paragrafo 4.3.

Si specifica che, le Segnalazioni anonime sono ammesse e sono oggetto di attenta valutazione da parte del Responsabile Whistleblowing. Affinché possa essere avviata l'attività di istruttoria (cfr. paragrafo 4.3), la Segnalazione anonima deve essere adeguatamente circostanziata e supportata da elementi di fatto precisi, concordanti e verificabili, tali da consentire di avviare un'efficace attività di accertamento. In caso contrario, il Responsabile Whistleblowing disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione.

4.3 INDAGINI E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Nel caso in cui la Segnalazione sia stata giudicata pertinente (cfr. paragrafo 4.2), il Responsabile Whistleblowing avvia le indagini e le attività istruttorie volte ad accertare le Violazioni e gli eventuali profili di responsabilità del Segnalato.

A tal fine, il Responsabile Whistleblowing provvede a:

- avviare analisi specifiche, anche coinvolgendo le Unità Organizzative aziendali interessate dalla Segnalazione, preservando la riservatezza del Segnalante, fermo restando quanto prescritto dalla

normativa applicabile (ad es., in ambito penale)[6];

- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento, qualora, nel corso della stessa, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- in caso di permanenza in essere della condotta denunciata, eventuale richiesta di assunzione di provvedimenti cautelari che conseguano la cessazione della condotta in atto;
- sentire, ove ritenuto necessario, la Persona Coinvolta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti tramite i Canali di Segnalazione;
- definire se avviare indagini interne o indagini indipendenti per le Segnalazioni di Violazioni afferenti al SGA o al SGC, coinvolgendo le Unità Organizzative competenti ai sensi della normativa interna applicabile.

In aggiunta a quanto sopra, il Responsabile Whistleblowing deve:

- in caso di avvio di un procedimento disciplinare, informare (nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing e richiamati al paragrafo 7.1 del presente Documento) la Persona Coinvolta nell'indagine in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico e che sia messa in condizione di poter controbattere alle stesse;
- assicurare che l'indagine sia accurata e tuteli la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone menzionate nella Segnalazione, incluso il soggetto eventualmente Segnalato;
- garantire che l'attività istruttoria sia svolta con la massima rapidità e, in ogni caso, fornire riscontro entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione al Segnalante in merito alla presa in carico della Segnalazione ovvero, in mancanza di tale comunicazione, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi il Responsabile della Funzione Compliance & Anticorruption, le attività previste al presente paragrafo sono svolte dal Responsabile della Funzione Risk Management.

4.4 ESITO DELLE INDAGINI E DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

All'esito delle indagini e delle attività istruttorie, il Responsabile Whistleblowing classifica la Segnalazione all'interno del *tool* secondo una delle seguenti categorie:

- Segnalazione non attendibile, in quanto manifestamente infondata, ovvero non rilevante in quanto non riferibile ad una possibile Violazione, con proposta motivata di archiviazione;
- Segnalazione priva di indicazioni sufficienti e rilevanti con proposta motivata di archiviazione;

[6] Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre Unità Organizzative aziendali per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

- Segnalazione effettuata con dolo o in "mala fede", accertata ai sensi del paragrafo 4.1, che possa comportare l'avvio di un procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante;
- Segnalazione fondata relativa a Violazioni riferibili ai reati di cui al Decreto 231 e/o alla normativa anticorruzione e normativa antiriciclaggio;
- Segnalazione fondata relativa a Violazioni del Modello 231, del SGC, del SGA, della normativa in materia di antiriciclaggio e/o del Codice Etico in assenza di riscontri circa la commissione di reati;
- Segnalazione fondata ma non costituente illecito ai sensi del Decreto 231, del D.Lgs. 231/2007, del Modello 231, del SGC, del SGA e/o del Codice Etico.

Il Responsabile Whistleblowing predispone, quindi, una relazione contenente gli esiti delle verifiche svolte e le relative conclusioni. La relazione è trasmessa:

- al Responsabile della Funzione Risk Management, qualora la Segnalazione esponga il Gruppo Mooney alla gestione di evidenti scenari di rischio;
- al Responsabile della Direzione Organization & Transformation per le Segnalazioni fondate per attuare le azioni necessarie per tutela ed eventuali azioni disciplinari nei confronti del Personale;
- all'OdV della Società del Gruppo Mooney interessata in caso di Segnalazioni aventi ad oggetto Violazioni del Modello 231 e illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231.

5 PROCESSO DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede l'attivazione da parte dell'ANAC di un canale, indipendente e autonomo per la ricezione e gestione delle Segnalazioni Esterne, nel rispetto del principio di riservatezza a tutela dei Segnalanti. Inoltre, le Segnalazioni al canale esterno dell'ANAC possono essere effettuate solo in relazione a società che impieghino un numero di dipendenti pari almeno a 50 (cinquanta) e resta ferma la possibilità del Segnalante e di Soggetti Collegati (per qualsiasi Segnalazione effettuata ai sensi del Decreto Whistleblowing e del presente Documento) di segnalare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una Segnalazione.

Pertanto, le Segnalazioni Esterne devono riguardare esclusivamente:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati all'interno dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati all'interno dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le Violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le Violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.

Inoltre, la Segnalazione tramite il Canale di Segnalazione dell'ANAC può essere effettuata solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del Canale di Segnalazione

ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto disciplinato dalla normativa di riferimento (articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023);

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora la Segnalazione Esterna venga presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, la stessa è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

L'ANAC, nel rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa di riferimento, deve:

- garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- dare avviso al Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione Esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunicare al Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Qualora l'ANAC riceva Segnalazioni aventi ad oggetto informazioni su Violazioni che non rientrano nella propria competenza, procede ad inoltrare tali Segnalazioni alle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ivi comprese le istituzioni gli organi o gli organismi dell'Unione Europea, e dà contestuale avviso al Segnalante dell'avvenuto rinvio. In tali circostanze, sarà l'autorità amministrativa competente ad indagare sulla Segnalazione ricevuta, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

6 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Qualora il Responsabile Whistleblowing riceva una Segnalazione che si qualifichi anche come Divulgazione Pubblica, è tenuto a gestirla nel rispetto delle modalità descritte nei paragrafi precedenti. I soggetti che effettuano una Divulgazione Pubblica beneficiano della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing solo se, al momento della stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità descritte ai paragrafi 4 e 5, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 del Decreto Whistleblowing in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

Al Segnalante, che abbia effettuato una Divulgazione Pubblica in forma anonima e che sia successivamente identificato e subisca Ritorsioni, si applicano le misure di protezione previste dal Decreto Whistleblowing.

7 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

7.1 TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Gruppo Mooney garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, trattandone i dati in conformità alla legge e adottando ogni utile misura. Sono vietati, sanzionati e sono nulli, gli atti di Ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Resta inteso che tali tutele non costituiscono un'esimente generalizzata per eventuali Violazioni disciplinari commesse dal Segnalante e non funzionalmente correlate alla Segnalazione stessa.
Sono vietate e sanzionate, in conformità al sistema disciplinare previsto dai Modelli 231 e come aggiornato ai sensi del Decreto Whistleblowing, le Violazioni degli obblighi di tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato. Sono altresì applicate sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere Ritorsioni, ostacoli o tenti di ostacolare una Segnalazione, nonché nei confronti dei responsabili delle Violazioni accertate all'esito della procedura.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, nonché qualora la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta, al Segnalante è dato preventivo avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Si specifica che, tali tutele sono altresì estese ai Soggetti Collegati.

7.2 TUTELA DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, il Gruppo Mooney ha adottato le misure necessarie a tutela e garanzia della *privacy* del Segnalato, con il solo limite della applicazione di norme di legge che impongano la comunicazione dei nominativi.

Durante l'attività di verifica e di accertamento, gli individui oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti e, in nessun caso, verrà assunto un provvedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente a seguito di altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.

In caso di Segnalazioni anonime, un provvedimento disciplinare potrà essere irrogato solo nel caso in cui le prove raccolte siano gravi, precise e concordanti circa la sussistenza del comportamento illecito. La Segnalazione non è sufficiente ad avviare l'iter disciplinare. Al Segnalato viene assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento, qualora, a seguito di informazioni circostanziate e rilevanti, si decida di procedere con l'attività istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito nel corso dell'attività istruttoria ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

8 REPORTISTICA

Il Responsabile Whistleblowing predispone:

- un *report* annuale per gli Organi Aziendali[7], contenente le risultanze delle attività svolte a seguito delle Segnalazioni ricevute, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Tale documento è privo dei riferimenti circa l'identità dei Segnalanti e dei Segnalati e di qualsiasi riferimento che possano ricondurre ad essi;
- un'immediata informativa per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle Società del Gruppo Mooney nei casi di gravità tale da richiedere interventi tempestivi.

[7] Copia di tale *report* dovrà essere trasmessa anche all'OdV (laddove non coincidente con il Collegio Sindacale) della Società del Gruppo Mooney interessata dalla Segnalazione.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti coinvolti nel processo di Segnalazione verranno trattati in conformità al GDPR. Il titolare del trattamento, le finalità dello stesso, le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, i criteri di conservazione dei dati, nonché i diritti e gli obblighi degli interessati, sono specificati all'interno della specifica informativa *privacy* disponibile nel *tool* di gestione delle Segnalazioni.

10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del Responsabile Whistleblowing assicurare la:

- tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, archiviazione, istruttoria e valutazione;
- conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle Unità Organizzative competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza e di riservatezza;
- conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per il periodo di tempo prescritto per legge e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le Unità Organizzative coinvolte nelle attività istruttorie assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la produzione e la trasmissione al Responsabile Whistleblowing delle informazioni e della documentazione richiesta.

Le Segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla Segnalazione stessa. In tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino a sentenza passata in giudicato.

I dati che manifestamente non sono utili alla gestione della Segnalazione saranno cancellati immediatamente.

11 MISURE DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing è garantita l'applicabilità di specifiche misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati a condizione che:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle Violazioni;
- la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dal presente Documento.

Le misure di protezione previste nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati sono le seguenti:

- divieto di Ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante;
- protezione dalle Ritorsioni, che comprende la:
  - possibilità di comunicare all'ANAC le Ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - previsione di nullità degli atti assunti in Violazione del divieto di Ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di Violazioni coperte da obbligo di segreto[8] o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione e sussistessero le condizioni di cui sopra;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (indicate all'art. 21 del Decreto Whistleblowing).

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito Ritorsioni.

[8] Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

12 RESPONSABILE DEL DOCUMENTO

Il Responsabile Whistleblowing è individuato quale responsabile del presente Documento e ne assicura la redazione, il periodico aggiornamento e il coordinamento con le Unità Organizzative competenti, fermo restando quanto previsto in materia di approvazione dal precedente paragrafo 1.3.

13 RISPETTO DELLA POLICY

Il Personale e gli eventuali collaboratori sono tenuti, ciascuno nell'ambito della propria attività e responsabilità, a rispettare le disposizioni contenute nel presente Documento.

14 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

14.1 NORMATIVA ESTERNA

Nella definizione del presente Documento sono stati tenuti in considerazione i seguenti riferimenti alla normativa esterna:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ss. mm. ii.;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ss. mm. ii.;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, ss. mm. ii.;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ss. mm. ii.;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 - Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione;
- Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 - modifica ed integrazione della Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023;
- Norma UNI ISO 37301:2021, "Sistemi di gestione per la *compliance*";
- Norma UNI ISO 37001:2025, "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione".

14.2 DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA INTERNA

Di seguito si riporta la documentazione di riferimento del presente Documento:

1. Codice Etico;
2. Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 adottato da ciascuna Società del Gruppo Mooney;
3. Policy sul Sistema dei Controlli Interni (PO_62_04_2025_131);
4. Policy Antiriciclaggio e Sanzioni Finanziarie Internazionali (PO_62_05_2026_90);
5. Policy Compliance (PO_606162_04_2026_93);
6. Politica per la Prevenzione della Corruzione e Linee Guida Anticorruzione del Gruppo Mooney (PO_606162_03_2024_137);
7. Manuale Compliance (MN_606162_05_2026_74);
8. Manuale Operativo Integrato Anticorruzione ISO 37001:2016 (MN_606162_02_2025_79);
9. Sistema di Gestione Integrato della Compliance;

10. Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
11. Allegato 1 - Modulo per la Segnalazione Whistleblowing;
12. Allegato 2 - Modulo Whistleblowing per l'Acquisizione del Consenso.